



Comune di Pisciotta

Provincia di Salerno

Il Sindaco
on. Ettore LIGUORI

L'Assessore all'Urbanistica
arch. Antonio GRECO

PUC

Piano Urbanistico Comunale
L.R. Campania n. 16/2004 e Regolamento n. 5/2011

Responsabile del Procedimento
geom. Marcello SATURNO

Gruppo di progettazione
prof. arch. Alessandro DAL PIAZ (Responsabile)
town planner Zoe BOVIATSI
arch. Martino D'ONOFRIO
arch. Antonio PEDUTO
arch. Valentina TALIERCIO

Redazione VAS
arch. Aniello MAUTONE

Studio geologico
dott. geol. Giovanni NAPOLITANO

Studio agronomico
dott. agr. Luigi SANSONE

Dicembre 2021

Piano di Zonizzazione Acustica

PZA.2b

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE



Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Finalità ed oggetto.....	4
Art. 2 - Elementi costitutivi del Piano di zonizzazione acustica	4
Art. 3 - Validità e aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica	4
Art. 4 - Definizioni	5
TITOLO II - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DEI LIVELLI SONORI	7
Art. 5 - Classificazione del territorio comunale	7
Art. 6 - Limiti valori di emissione e di immissione dei livelli sonori in rapporto alle zone appartenenti alle diverse classi acustiche.....	7
Art. 7 - Valori di attenzione	9
Art. 8 - Valori limite differenziali di immissione.....	9
Art. 9 - Valori limite di qualità.....	10
TITOLO III – PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL’ INQUINAMENTO ACUSTICO PRODOTTO DALLE INFRASTRUTTURE STRADALI	10
Art. 10 - Criteri utilizzati nella zonizzazione acustica del comune di Pisciotta relativamente alle infrastrutture stradali.....	10
Art. 11 - Individuazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture e definizione dei relativi limiti acustici.....	10
TITOLO IV - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO	13
Art. 12 - Redazione dei piani comunali di risanamento acustico	13
Art. 13 - Redazione del Piani aziendali di Risanamento Acustico	13
TITOLO V – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI	14
Art. 14 - Campo di applicazione.....	14
Art. 15 - Rumore interno	14
Art. 16 - Rumore esterno	15
Art. 17 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici	15
Art. 18 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti sonore	16
Art. 20 - Sanzioni e provvedimenti repressivi	17
TITOLO VI – DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE.....	18
Art. 21 - Disposizioni generali riguardanti lo svolgimento di attività, spettacoli, manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico.....	18
Art. 22 - Autorizzazioni in deroga	18
Art. 23 - Orari e durata delle manifestazioni	19
Art. 24 - Limiti di immissione sonora	20
Art. 25 - Sanzioni e provvedimenti repressivi	21
TITOLO VII - CANTIERI EDILI, MOBILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	21
Art. 26 - Autorizzazioni in deroga	21
Art. 27 - Orari e limiti di immissione sonora	22

Art. 28 - Cantieri non soggetti ad autorizzazione.....	23
Art. 29 - Sanzioni e provvedimenti repressivi	23
TITOLO VIII - AREE DI CAVA.....	24
Art. 30 – Classificazione e disciplina delle aree di cava	24
TITOLO IX - APPROVAZIONE DI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI, RILASCIO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI ED ESECUZIONI DI OPERE PUBBLICHE	25
Art. 31 - Documentazione a verifica del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.....	25
Art. 32 - Valutazione previsionale di impatto acustico	25
Art. 33 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico	26
Art. 34 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici	27
Art. 35 – Modalità di presentazione della documentazione.....	28
Art. 36 - Sanzioni	29
TITOLO X - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE.....	29
Art. 37 - Risanamento e pianificazione	29
Art. 38 - Emissioni sonore dei veicoli a motore.....	29
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	30
Art. 39 - Disciplina dei controlli.....	30
Art. 40 - Abrogazioni e validità.....	30
ALLEGATO A	31
Modulo per la richiesta di concessione delle autorizzazioni in deroga alla zonizzazione acustica ai sensi degli artt. 22 e 26 del Regolamento di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica.....	31
ALLEGATO B	33
Autocertificazione sostitutiva di deroga alla zonizzazione acustica ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Regolamento di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica	33
Dichiarazione Sostitutiva di certificazione Art. 46 DPR n 445 del 28 Dicembre 2000 e art 15 Legge n.3 del 16 gennaio 2003	33

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità ed oggetto

1. La zonizzazione acustica è finalizzata alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

In adempimento alla normativa vigente ed alle Linee Guida regionali, il presente Regolamento di Attuazione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale persegue le seguenti finalità:

- definire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, dell'art. 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n. 447 e nel rispetto delle "Linee guida regionali" approvate con D.G.R. n. 2436 del 1 agosto 2003;
- disciplinare l'esercizio delle sorgenti fisse di rumore e delle attività rumorose temporanee, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti;
- garantire la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee.

2. Allo scopo di individuare le aree e le popolazioni esposte a livelli acustici superiori ai limiti di legge, una volta redatta e approvata la zonizzazione acustica, potranno essere effettuate le verifiche strumentali necessarie alla predisposizione di mappe acustiche e di eventuali specifici piani di intervento per la gestione del rumore ambientale e, ove necessario, per la sua riduzione».

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abolite tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte anteriormente dall'Amministrazione Comunale di Pisciotta.

4. Sono escluse dal presente Regolamento le esposizioni professionali al rumore per le quali si applica la disciplina stabilita dalla normativa vigente in materia.

Art. 2 - Elementi costitutivi del Piano di zonizzazione acustica

Il Piano di zonizzazione acustica è costituito dai seguenti elaborati:

- Zonizzazione acustica - Territorio comunale - 1:10.000;
- Zonizzazione acustica – Centri urbani - scala 1:5.000;
- Relazione;
- Regolamento di attuazione.

Art. 3 - Validità e aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica

1. Il Piano di zonizzazione acustica entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare con cui è approvato.
2. Il presente regolamento di attuazione e/o la zonizzazione acustica sono oggetto di verifica e aggiornamento:

- qualora intervengano modifiche sostanziali al quadro normativo di riferimento;
 - all'atto di adozione di varianti specifiche o generali al PUC;
 - nei casi in cui, a seguito dell'approvazione ed attuazione dei "piani operativi" del PUC, dalle attività di controllo e verifica del clima acustico generato dalle nuove funzioni previste si rilevino differenze rispetto ai valori limite corrispondenti alla classe acustica assegnata alle aree interessate dalla zonizzazione acustica a cui è allegato il presente regolamento.
3. I regolamenti comunali vigenti dovranno essere coordinati con quanto previsto dal presente regolamento di attuazione.
4. Per tutto quanto non disposto e/o citato nel presente regolamento restano ferme le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 4 - Definizioni

In conformità alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" si intende per:

- a) inquinamento acustico: l'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) attività rumorosa: attività che determina l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o in quello esterno tale da determinare disturbo alle attività umane, pericolo per la salute, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, del patrimonio culturale, dell'ambiente o tale da interferire con le legittime fruizioni del territorio e dell'ambiente abitativo;
- d) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- e) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

- f) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- g) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- h) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- i) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- j) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/95;
- k) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee in rapporto alla classe acustica; per ogni classe acustica, e conseguentemente per ogni area omogenea, sono stabiliti specifici livelli acustici massimi consentiti;
- l) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in un determinato ambito territoriale dovute all'inserimento di nuove opere, impianti, infrastrutture, attività o manifestazioni;
- m) clima acustico: le condizioni sonore esistenti in un determinato ambito territoriale prodotte dall'insieme delle sorgenti sonore presenti;
- n) requisiti acustici degli edifici: i requisiti fissati dal DPCM 5/12/1997 che vanno rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- o) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla legge 447/1995, articolo 2, commi 6 e 7.

2. I valori di cui al comma 1, lettere g), h), i) e j) sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

TITOLO II - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DEI LIVELLI SONORI

Art. 5 - Classificazione del territorio comunale

Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti il territorio comunale è articolato in classi di destinazione d'uso come definite dal DPCM del 1991 e nella tabella A del DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore":

CLASSE I - Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione/fruizione: aree scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, zone archeologiche ecc.

CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane e rurali interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di attività artigianali o piccolo-industriali.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni (non presente nel comune).

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi (non presente nel comune).

Art. 6 - Limiti valori di emissione e di immissione dei livelli sonori in rapporto alle zone appartenenti alle diverse classi acustiche

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti stabiliti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture stradali per le quali valgono i limiti fissati dal D.P.R. n.142 del 2004 e delle sorgenti sonore per cui sono fissati specifici limiti dalle norme vigenti in materia.

2. I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati con riferimento alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, corrispondono alle tabelle B e C allegate al D.P.C.M. 14 novembre 1997 come di seguito si riporta:

Tabella B: Valori limite di emissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

3. Per quanto riguarda l'applicazione dei valori limite alle infrastrutture stradali ed alle sorgenti sonore mobili si rinvia al DPCM 14/1/97.

Art. 7 - Valori di attenzione

In conformità con l'art. 6 del DPCM 1997:

- I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della precedente tabella C, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla citata tabella C. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

- Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente trattino, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del trattino precedente.

- I valori di attenzione di cui al primo trattino non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali.

Art. 8 - Valori limite differenziali di immissione

1. I valori limite differenziali di immissione sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.

2. I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

a) nelle aree classificate nella classe VI;

b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno e se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

c) alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali;

- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 9 - Valori limite di qualità

I valori limite di qualità fissati dal D.P.C.M. al fine di realizzare gli obiettivi di tutela dall'inquinamento acustico sono riportati nella seguente tabella.

Tabella D: Valori di qualità - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

TITOLO III – PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL' INQUINAMENTO ACUSTICO PRODOTTO DALLE INFRASTRUTTURE STRADALI

Art. 10 - Criteri utilizzati nella zonizzazione acustica del comune di Pisciotta relativamente alle infrastrutture stradali

1. Ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2003 n. 142, con riferimento ai diversi tipi di strada, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono individuate fasce di pertinenza acustica.
2. Nella zonizzazione acustica del comune di Pisciotta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 142/2003 viene operata tenendo conto della valutazione empirica dei volumi di traffico delle infrastrutture stradali esistenti e dei caratteri dei contesti territoriali da esse attraversati.

Art. 11 - Individuazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture e definizione dei relativi limiti acustici

1. Le fasce di pertinenza acustica sono individuate a partire dal confine stradale e per ciascun lato dell'infrastruttura.

2. All'interno delle fasce di pertinenza acustica si applicano valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalle infrastrutture che sono differenziati per le infrastrutture stradali esistenti e per quelle di nuova realizzazione così come riportato nelle tabelle seguenti.
3. Qualora le fasce di pertinenza acustica siano divise in due parti, sono individuate una fascia A più vicina all'infrastruttura ed una fascia B a partire dal limite esterno della fascia A.
4. Per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali di nuova realizzazione, si applicano i valori limite assoluti di immissione riportati nella Tabella 1:

Tabella 1 - STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE (Allegato 1 al DPR 142/2004)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 – Norme funz. e geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

5. Per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali esistenti ed assimilabili, si applicano i valori limite assoluti di immissione riportati nella Tabella 2

Tabella 2 - STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) (Allegato 1 al DPR 142/2004)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	D b (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle disposizioni del D.P.R. 30 Marzo 2004 , n. 142.

TITOLO IV - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 12 - Redazione dei piani comunali di risanamento acustico

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge 447/1995 il Comune provvede alla redazione dei Piani di risanamento acustico nei seguenti casi:

- a) superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportato nell'art. 7 del presente Regolamento;
- b) presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A).

2. La redazione degli eventuali Piani di risanamento acustico viene effettuata a seguito di misurazioni del clima acustico delle zone interessate.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), la necessità di Piani di risanamento acustico viene verificata attraverso misurazioni volte a rilevare l'eventuale superamento dei limiti assoluti per le zone rientranti nella classe acustica minore. Nei casi in cui non si registri il superamento, le zone interessate dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico. In caso di superamento dei limiti si potrà procedere alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico.

4. I contenuti dei piani comunali di risanamento acustico sono quelli individuati all'art. 7, comma 2, della legge 447/1995.

5. Il Piano comunale di risanamento acustico recepisce i contenuti dei Piani di risanamento per le infrastrutture di trasporto di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 29 novembre 2000.

6. Nella redazione dei piani di risanamento acustico deve essere assicurato il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

Art. 13 - Redazione del Piani aziendali di Risanamento Acustico

1. Le imprese esercenti attività rumorose che non rispettino i limiti di emissione stabiliti, hanno l'obbligo di redigere apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico, entro il termine di sei (6) mesi dall'accertamento del superamento di detti limiti.

2. Il Piano Aziendale di Risanamento di cui al comma 1 deve indicare il termine entro il quale viene realizzato l'adeguamento ai limiti stabiliti e comunque entro e non oltre dodici mesi dalla presentazione dello stesso Piano. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del Piano, può

imporre prescrizioni e richiedere chiarimenti e/o integrazioni, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

3. La relazione tecnica di supporto al Piano Aziendale di Risanamento acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95).
4. Il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.C. e, per gli aspetti sanitari, della A.S.L. competente ai fini della valutazione del Piano.

TITOLO V – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Art. 14 - Campo di applicazione

Nel presente titolo sono regolamentate le seguenti attività rumorose permanenti, svolte in strutture aperte o chiuse, e quelle ad esse analoghe:

- a. attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio che comportano l'impiego, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b. attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso; attività di noleggio e deposito di automezzi privati;
- c. attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte continuativamente in luoghi specificamente destinati (sale da ballo, discoteche, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardi e similari) nonché pubblici esercizi che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora in qualsiasi ambiente tanto al chiuso quanto all'aperto;
- d. attività di esercizio di strutture o impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e. servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione o condizionamento) degli edifici adibiti a residenze, uffici, alberghi, scuole, attività di culto o ricreative o commerciali oppure di edifici ad usi assimilabili a quelli elencati;
- f. macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
- g. attività all'aperto di igiene del suolo o di raccolta di rifiuti.

Art. 15 - Rumore interno

1. All'interno delle strutture aperte o chiuse in cui si svolgono le attività di cui all'art. 14, ovvero entro il confine delle relative proprietà, non debbono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori fissati dal D.L.vo 81/2008, se applicabile.

2. Nei luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati specificamente abilitati) o nei luoghi di pubblico spettacolo di cui al precedente art. 3 lettera c), tanto in ambiente chiuso quanto all'aperto, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono disciplinati dalle disposizioni del DPCM 16/04/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".

Art. 16 - Rumore esterno

1. Le attività di cui alle lettere dalla a) alla d) del precedente art. 14 devono rispettare (o concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e i limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997.
2. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ad emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio di veicoli e dal vociare di clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione.
3. I servizi e gli impianti indicati all'art. 14 lettera e), devono rispettare (o concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e i limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 ad esclusione del disturbo prodotto all'interno del fabbricato di cui sono al servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del DPCM 5/12/1997.

Art. 17 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del DPCM 5/12/1997 gli impianti tecnologici, a funzionamento sia continuo che discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali con gli edifici stessi, quali gli impianti di riscaldamento, aerazione o condizionamento, gli ascensori, gli scarichi idraulici o la rubinetteria di bagni, servizi igienici o cucine.
2. I limiti di cui all'Allegato A del DPCM 5/12/1997 valgono per gli impianti installati (o assoggettati a modifiche implicanti la potenziale variazione del livello di emissione sonora, limitatamente alla parte oggetto di modifica) dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, nonché agli impianti antecedenti, laddove ne sussistano le fattibilità tecnica ed economica.
3. I limiti di cui al comma 2 del presente articolo si applicano anche agli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.
4. Indipendentemente dalla data di installazione, gli impianti tecnologici di cui al comma 1, quali sorgenti sonore determinanti impatto acustico sull'ambiente circostante, debbono rispettare

anche i limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 rispetto ai recettori esterni all'edificio.

5. Gli impianti tecnologici al servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatte salve specifiche esigenze tecniche.

Art. 18 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti sonore

Qualora diverse sorgenti sonore di impianti tecnologici indicati al precedente articolo 17, comma 1, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro insieme a provocare situazioni di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 va verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo al netto dei contributi degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, l'Amministrazione Comunale adotta le specifiche ordinanze per ottenere tale rispetto.

Art. 19 - Manutenzione delle aree verdi o del suolo pubblico, spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti

1. L'uso di macchinari rumorosi per la manutenzione delle aree verdi private è consentito:
 - nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
 - nei giorni festivi e di sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
2. L'uso di macchinari rumorosi per la manutenzione (potature, sfalcio dell'erba ecc.) delle aree verdi pubbliche e del suolo pubblico, sia da parte di operatori dei servizi pubblici che da parte di operatori di imprese private appaltatrici, in considerazione della pubblica utilità ed il carattere temporaneo delle attività, è consentito:
 - nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 senza interruzioni;
 - nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
3. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento delle strade e di raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.
4. Le attività disciplinate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto vanno intese come autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, processuali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.

L'azienda che stipula il relativo contratto di servizio è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese.

5. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune secondo le modalità di cui al titolo VII del presente Regolamento.

Art. 20 - Sanzioni e provvedimenti repressivi

1. La violazione delle disposizioni fissate nel presente Titolo, fatto salvo quanto oggetto di specifiche legittime determinazioni, è punita ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge 447/1995 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 447/1995, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o documentatamente in corso di adozione.
3. A seguito di accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 2 da parte di attività di cui al presente Titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale ed i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, l'Amministrazione Comunale ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro il termine di 30 giorni, prorogabili di altri 30 a fronte di una motivata richiesta, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2 della legge 447/1995) che illustri la tipologia degli interventi di bonifica adottati e documenti il rispetto dei limiti in vigore.
4. In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro i termini di cui al precedente comma dovrà essere presentato, sempre entro tali termini, apposito piano di risanamento.
5. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge 447/1995 nonché con la sospensione dell'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oppure con la limitazione dell'orario di apertura del pubblico esercizio causa del superamento dei limiti vigenti oppure, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico, ferma restando la possibilità di cui al comma successivo di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo provvedimento di sequestro amministrativo.

6. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della legge 447/1995, il sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.
7. L'eventuale violazione dell'ordinanza del sindaco di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00.

TITOLO VI – DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Art. 21 - Disposizioni generali riguardanti lo svolgimento di attività, spettacoli, manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico

1. Tutte le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o in pubblici esercizi, o le attività che comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi aventi carattere temporaneo, stagionale o provvisorio che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalle normative vigenti devono essere autorizzati in deroga.

2. Le tipologie di attività di cui al presente titolo comprendono:

- Spettacoli temporanei, ovvero mobili, ovvero all'aperto; feste popolari e sagre; manifestazioni di partito, sindacali o beneficenza, celebrazioni; manifestazioni sportive ecc., caratterizzate dall'uso di sorgenti sonore, con o senza sistemi di amplificazione svolte sia all'interno sia all'esterno di strutture edilizie pubbliche o private;
- Luna park, circhi ed assimilabili.

3. Con specifico atto regolamentare il Comune individua le aree al cui interno è possibile svolgere attività, spettacoli e manifestazioni varie a carattere temporaneo che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalle normative vigenti. Tutte tali attività devono essere appositamente autorizzate in deroga ai limiti, in conformità degli articoli seguenti.

Art. 22 - Autorizzazioni in deroga

1. Le attività, gli spettacoli e le manifestazioni di cui al precedente articolo devono essere autorizzate previa presentazione di apposita domanda sul modulo di cui all'allegato A, e

possono ottenere apposita autorizzazione in deroga compatibilmente con quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

2. Le domande di autorizzazione in deroga debbono pervenire in bollo (fatta salva l'eventuale esenzione a norma di legge) al Comune almeno 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione. L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere, ad integrazione, la presentazione di una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
3. L'Amministrazione comunale può assoggettare all'autorizzazione in deroga, di cui al presente articolo e nei limiti indicati nella legge 447/1995 articolo 2 e nel DPCM 14/11/1997, anche le attività svolte all'aperto finalizzate all'igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti o alla manutenzione delle aree verdi sia pubbliche che private.
4. L'Amministrazione comunale può comunque revocare, per motivate e particolari condizioni, le autorizzazioni in deroga precedentemente rilasciate.
5. Tutte le autorizzazioni temporanee dovranno in ogni caso prevedere la riduzione dei valori delle emissioni sonore dopo le ore 24:00.
6. Non necessitano di alcun tipo di autorizzazione tutti gli interventi di protezione civile, di pronto intervento e quelli eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità.
7. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marce di bande musicali e simili) che si svolgono fra le ore 9:00 e le ore 23:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.

Art. 23 - Orari e durata delle manifestazioni

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 21 può essere autorizzato in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per orari compresi fra le ore 8:00 e le ore 24:00.
2. In ogni sito non appositamente individuato da atto regolamentare del Comune ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del presente Regolamento possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più attività per un massimo di 15 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, consecutivi per non più di 4 giorni.
3. Presso ogni pubblico esercizio possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più attività per un massimo di 20 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, consecutivi per non più di 4 giorni.
4. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per 4 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.

5. Le attività per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per 12 giorni, o più, complessivi nell'arco dell'anno solare devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 3 giorni ogni settimana.
6. Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nei precedenti commi può essere autorizzato previa deliberazione della Giunta comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono argomentatamente autorizzabili.
7. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee individuato da atto regolamentare del Comune ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del presente Regolamento possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più attività senza vincoli circa il numero di giornate derogabili nell'arco dell'anno solare.

Art. 24 - Limiti di immissione sonora

1. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 60 minuti primi, da verificare in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità indicate nel DM 16/03/1998. Qualora la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifici contenimenti al limite differenziale di immissione.
2. Per attività di intrattenimento o spettacolo promosse e gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi privati del tipo dei concerti, serate musicali, feste, balli, cinema all'aperto, il limite massimo di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A) su 60 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili, in corrispondenza dei ricettori esposti, livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65 dB(A) su 60 minuti.
3. Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di sedi scolastiche, limitatamente all'orario di svolgimento delle attività didattiche, o ospedaliere o di altri ricettori sensibili (ad esempio di case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.
4. L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere ai soggetti titolari delle autorizzazioni per attività che prevedano un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 21:00 e per più di 2 giorni di incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare l'effettivo rispetto dei limiti massimi prescritti durante il primo giorno di manifestazione per cui

sia stata concessa deroga e farne pervenire attestazione al Comune entro la mattina del secondo giorno utile.

Art. 25 - Sanzioni e provvedimenti repressivi

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, fatti salvi gli espressi provvedimenti specifici, è punita ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge 447/1995 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.
2. Chiunque svolga le attività di cui all'art. 10 per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti sarà punito, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 447/1995.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenuto in una autorizzazione in deroga sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge 447/1995 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione comunale ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature causa delle emissioni sonore, previo il loro sequestro amministrativo di cui al comma successivo.
5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della legge 447/1995, il sindaco può ordinare il sequestro amministrativo delle apparecchiature causa delle emissioni sonore e la conseguente apposizione dei sigilli.

TITOLO VII - CANTIERI EDILI, MOBILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 26 - Autorizzazioni in deroga

1. I cantieri edili, mobili, stradali ed assimilabili che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente devono essere autorizzati in deroga previa presentazione di apposita domanda sul modulo di cui all'allegato A.

2. Il possesso dell'autorizzazione in deroga non sostituisce ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria allo svolgimento delle attività.
3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 5 giorni lavorativi operanti nella fascia oraria compresa fra le ore 8:00 e le ore 19:00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualunque intervallo di 60 minuti in conformità dell'Allegato D del DM 16/03/1998. Nei suddetti casi l'autorizzazione può essere sostituita con un'autocertificazione da consegnare al Servizio Lavori Pubblici del Comune contestualmente all'inizio dei lavori, redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato B.
4. Le domande di autorizzazione in deroga (allegato A) devono pervenire in bollo - fatta salva l'eventuale esenzione a norma di legge - al Servizio Lavori Pubblici del Comune almeno 10 giorni prima della data di inizio delle attività di cantiere rumorose. L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere ad integrazione la presentazione di una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
5. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, ferme restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente sostenibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora dei macchinari utilizzati e l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostanti. L'Amministrazione comunale può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.
6. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri devono essere conformi alle vigenti normative. Le macchine e gli impianti eventualmente non considerati nelle suddette normative dovranno essere mantenuti in modo tale da minimizzare l'incremento delle emissioni sonore rispetto alle caratteristiche originarie di fabbrica ed il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

Art. 27 - Orari e limiti di immissione sonora

I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere, da verificare in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità di cui all'Allegato C del DM 16/03/1998, sono di seguito indicati in funzione della fascia oraria di attività:

- giorni feriali:

Leq = 75 dB(A) su qualunque intervallo di 1 ora nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:00-20:00;

Leq = 70 dB(A) su qualunque intervallo di 1 ora nella fascia oraria 13:00-15:00;

Leq = 70 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 8:00 - 20:00;

Leq = 60 dB(A) su qualunque intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00 - 8:00;

Leq = 55 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20:00 - 8:00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997;

- giorni prefestivi:

Leq = 75 dB(A) su qualunque intervallo di 1 ora nella fascia oraria 8:00 - 12:00;

Leq = 70 dB(A) su qualunque intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12:00 - 14:00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997.

Nei confronti di sedi scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento delle attività didattiche) e ospedaliere o altri ricettori sensibili (ad esempio di case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 10 dB(A). L'Amministrazione comunale può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti di quelli di cui al comma precedente a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti, anche organizzativi, tecnicamente ed economicamente sostenibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. L'Amministrazione comunale può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in relazione a determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di far pervenire al Comune la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta il giorno successivo all'inizio delle lavorazioni rumorose indicate, nel caso di operazioni in orario notturno che si protraggano oltre due notti consecutive.

Art. 28 - Cantieri non soggetti ad autorizzazione

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (distribuzione idrica, gas, linee elettriche o telefoniche, condotte fognarie ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente Titolo limitatamente al periodo necessario per l'intervento di emergenza; si intendono pertanto esentati dalla richiesta di autorizzazione in deroga.

Art. 29 - Sanzioni e provvedimenti repressivi

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, fatti salvi i provvedimenti specificamente espressi, è punita ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge 447/1995 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.
2. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui al precedente art. 15 per le quali non sia stata richiesta autorizzazione in deroga e sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno

puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 447/1995.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge 447/1995 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 e con l'eventuale sospensione della stessa autorizzazione.
4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione comunale può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature causa delle emissioni sonore, previo il loro sequestro amministrativo di cui al comma successivo.
5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della legge 447/1995, il sindaco può ordinare il sequestro amministrativo delle apparecchiature causa delle emissioni sonore e la conseguente apposizione dei sigilli.

TITOLO VIII - AREE DI CAVA

Art. 30 – Classificazione e disciplina delle aree di cava

1. L'attività estrattiva si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva definito in sede di autorizzazione.
2. L'area definita dal perimetro dell'attività estrattiva è classificata in classe VI.
3. In caso di cessazione dell'attività estrattiva e di riutilizzo dell'area con attribuzione, nell'ambito del PUC, di una diversa destinazione, ad essa sarà assegnata la relativa classe acustica in conformità alla tabella A dell'allegato al D.P.C.M. del 14.11.1997.

TITOLO IX - APPROVAZIONE DI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI, RILASCIO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI ED ESECUZIONI DI OPERE PUBBLICHE

Art. 31 - Documentazione a verifica del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) o il rilascio di Permessi di costruire (Pdc) o atti equivalenti, di permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a. Valutazione previsionale di impatto acustico (Vpia);
- b. Valutazione previsionale di clima acustico (Vpca);
- c. Valutazione previsionale e relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici (Vprcrae).

Art. 32 - Valutazione previsionale di impatto acustico

1. La Valutazione previsionale di impatto acustico (Vpia) deve essere predisposta per il rilascio di Permessi di costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività:

- a) opere soggette a Valutazione d'impatto ambientale (VIA);
- b) strade di tipo A, B, C, D, E e F secondo la classificazione del D. L.vo 285/1992 e ss.mm.ii., aviosuperfici, eliporti; per ciò che riguarda le strade si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo non inferiore a 500 metri lineari;
- c) impianti e infrastrutture adibiti alle attività di cui all'art. 14, lettere a) e b), del presente Regolamento; debbono ritenersi escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (quali parrucchieri; manicure; lavanderie a secco; riparazione di calzature, beni di consumo personali o beni per la casa; confezione di abbigliamento su misura; confezionamento di occhiali, protesi ecc.) e le attività artigiane esercitate con l'impiego di attrezzature minute (quali assemblaggio di rubinetteria; giocattoli; valvole; materiali telefonici o elettrici o elettronici; lavorazioni e riparazioni orafe ecc.);
- d) centri commerciali, da intendersi esclusivamente quelli di cui all'art. 4 comma 1, lettera g) del D. L.vo 114/1998;
- e) impianti e infrastrutture di cui all'art. 14, lettere c) e d) del presente Regolamento;

f) circoli privati e pubblici esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 287/1991, dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolci e prodotti gastronomici viene effettuata congiuntamente ad altre attività di intrattenimento o di svago.

2. Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende come rilevante da un punto di vista acustico, e dunque bisognoso di valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti preesistenti, la modifica delle strutture edilizie al cui interno possono ubicarsi sorgenti di rumore.
3. La predisposizione di una Vpia è altresì necessaria per l'approvazione di PUA e rispettive varianti, fatti salvi quelli già adottati all'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. La Vpia è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale; l'Amministrazione comunale può acquisire il parere dell'ARPA regionale sulla Vpia ai fini del controllo del rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico.
5. Le attività non soggette alla predisposizione di Vpia sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Art. 33 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a) nuovi insediamenti residenziali
- b) scuole ed asili di ogni ordine e grado;
- c) ospedali, case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.

2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'art. 34 del presente Regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di piani urbanistici attuativi e rispettive varianti, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale; l'Amministrazione comunale può acquisire il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente sulla documentazione previsionale di clima

acustico presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

4. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'art. 34 del presente Regolamento, se applicabile.

Art. 34 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

1. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.
2. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.
3. La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali, cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, di culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:
 - a) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, Completamento e Ristrutturazione Urbanistica;
 - b) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività).
4. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale; l'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

5. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

Art. 35 – Modalità di presentazione della documentazione

1. La documentazione previsionale di cui agli artt. 32, 33 e 34 del presente Regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività Produttiva o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione dei piani urbanistici attuativi (PUA) e rispettive varianti.
2. La Relazione Conclusiva di cui all'art. 34, comma 2 deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del DPR n.380/01, rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso DPR.
3. Il proponente il PUA ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli artt. 32 e 33, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di sospensione del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione dei PUA di cui al comma 1 la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'ARPA, la documentazione di cui agli artt. 32, 33 e 34, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.
6. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

7. In caso di controlli, l'Amministrazione Comunale richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli artt. 32, 33 e 34 del presente Regolamento; tali dati, opportunamente geo-riferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione Comunale, avvalendosi del supporto dell'ARPA, e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Art. 36 - Sanzioni

La violazione delle disposizioni dettate dal presente Titolo è punita ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00. In caso di reiterata inadempienza l'Amministrazione Comunale può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità.

TITOLO X - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Art. 37 - Risanamento e pianificazione

1. Le competenze dell'Amministrazione Comunale in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al DPR 30/03/2004. Gli strumenti di attuazione del PUC devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.
3. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strade già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30/03/2004 n. 142 è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà essere dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

Art. 38 - Emissioni sonore dei veicoli a motore

Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D. L.vo 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ad opera della Polizia Locale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Disciplina dei controlli

L'Amministrazione Comunale si avvale per le attività di vigilanza e controllo della Polizia Locale, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dell'Ufficio Tecnico ed eventualmente di personale appositamente incaricato.

L'Amministrazione Comunale effettua precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli.

Art. 40 - Abrogazioni e validità

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere validità le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

ALLEGATO A

Modulo per la richiesta di concessione delle autorizzazioni in deroga alla zonizzazione acustica ai sensi degli artt. 22 e 26 del Regolamento di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica

Il sottoscritto domiciliato per il presente atto a.....in Via n..... recapito (obbligatorio per le comunicazioni istituzionali) Tel.....fax..... titolare dell' attivitàsita in Via

CHIEDE

l'autorizzazione di cui all'art. 6 comma 1 lett. h) della L. 26 Ottobre 1995, n. 447 e agli artt. 10 e 15 del relativo regolamento per lo svolgimento della seguente attività da svolgersi presso l'area/stabile sita/o in Pisciotta via/piazza..... fg.....mapp.....

Spettacolo o manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico

Spettacolo o manifestazione in pubblico esercizio

Spettacolo o manifestazione in aree private

Cantiere di lavoro (rif. Pratica Edilizia n.....) **classificata come:**

Stagionale (per tali attività è obbligatorio presentare la Valutazione Ambientale di Impatto Acustico)

Temporanea

durata: dal.....al

orari: dalle ore alle ore.....

breve descrizione delle sorgenti sonore.....

.....

.....

.

breve descrizione dell'attività e del contesto urbanistico in cui viene svolta con indicazione di eventuali ricettori sensibili presenti nelle aree circostanti

.....

.....

breve descrizione delle eventuali misure atte a ridurre l'impatto acustico.....

.....

.....
.....

durata: dal al

orari: dalle ore.....alle ore.....

breve descrizione delle sorgenti sonore.....

.....
.....
.....

breve descrizione dell'attività e del contesto urbanistico in cui viene svolta con indicazione di eventuali ricettori sensibili presenti nelle aree circostanti.....

.....
breve descrizione delle eventuali misure atte a ridurre l'impatto acustico.....

.....
All.to (da presentare in duplice copia):

- planimetria generale (in scala 1:1000) riportante il luogo ove si intende svolgere l'attività oggetto di autorizzazione e le aree circostanti con relative destinazioni d'uso e con evidenziati eventuali ricettori sensibili.

.....,li.....
.....

Firma

ALLEGATO B

Autocertificazione sostitutiva di deroga alla zonizzazione acustica ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Regolamento di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica

Dichiarazione Sostitutiva di certificazione

Art. 46 DPR n 445 del 28 Dicembre 2000 e art 15 Legge n.3 del 16 gennaio 2003

Il sottoscritto Nato

a..... il.....

Residente a.....in Via n..... recapito

(obbligatorio per le comunicazioni istituzionali) Tel.....fax..... titolare

dell'attivitàsita in Via

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi, così come richiamato dall'art. n. 76 del DPR n. 445 del 28 Dicembre e dall' art 15 della Legge n. 3 del 16 Gennaio 2003

DICHIARA

Che la lavorazione a carattere temporaneo di cantiere nell'area sita in Pisciotta via/piazzadi cui al fg.mapp.....(rif. Pratica Edilizia n.....) per cui si presenta autocertificazione sostitutiva di deroga avrà durata complessiva inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi ed opererà esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 19:00. Dichiaro inoltre che il rumore prodotto, misurato tramite Livello Equivalente (Leq) in facciata ai ricettori più esposti per la durata di 1 ora secondo le modalità descritte dal DM 16/03/1998, non supererà il valore limite pari a 70 dB(A).

.....,li.....

Firma